

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI/E CON DISABILITÀ DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE.

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto a un unico contraente del complesso di servizi rivolti a bambini ed adolescenti con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3 comma 3 della L. 104/92, residenti negli 11 Comuni della Società della Salute Valdinievole (Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Uzzano), di seguito meglio specificati:

- a) Servizio di Assistenza Scolastica per l’autonomia e la comunicazione per alunni e studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado;
- b) Servizio per l’Assistenza Domiciliare per minori.

ART. 2 – DESTINATARI DEI SERVIZI

I destinatari del complesso dei servizi di cui all’art. 1 del presente capitolato sono bambini e adolescenti con disabilità residenti negli 11 Comuni della Società della Salute Valdinievole, riconosciuti in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, frequentanti scuole pubbliche o paritarie

ART. 3 - FINALITÀ

La finalità dei servizi di cui all’art. 1 del presente capitolato è diretta a sostenere i percorsi di inclusione dei bambini ed adolescenti con disabilità nei contesti scolastici, domiciliari e sociali, garantendo interventi di accompagnamento e di supporto che facilitino i processi di formazione e socializzazione, tramite:

- la valorizzazione, la crescita ed il potenziamento delle competenze del bambino e adolescente per lo sviluppo dell’autonomia personale e per l’autodeterminazione;
- la promozione di un clima di accoglienza nei contesti di relazione, per favorire processi di inserimento e di socializzazione;
- l’aiuto nella costruzione di sinergie tra interventi educativo-assistenziali programmati e l’offerta sociale, socio-educativa e socio-sanitaria presente nel contesto territoriale.

Tutte le attività sono realizzate tenendo conto delle necessità e dei bisogni specifici del bambino e adolescente con disabilità, adottando modelli progettuali ed operativi personalizzati, integrati e condivisi a livello socio-sanitario e formativo-scolastico.

ART. 4 – Prestazioni/interventi oggetti del servizio

a) Assistenza scolastica

Il servizio di Assistenza Scolastica è rivolto agli alunni di cui all’art. 2 del presente capitolato frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie. Il servizio di Assistenza Scolastica potrà essere attivato anche presso istituti scolastici ubicati in zone limitrofe, frequentati da alunni con disabilità residenti nei comuni della Valdinievole.

In base a quanto previsto dall’art. 13 “Integrazione scolastica” della Legge n.104/92 e dal Decreto Legislativo n.66/2017 e ss.mm.ii., e in coerenza con l’ “Accordo di Programma provinciale per

l'inclusione scolastica e formativa delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti certificati ai sensi della legge n. 104/92", approvato dalla Società della Salute Valdinievole con delibera n. 17 del 11.09.2020, il servizio di Assistenza Scolastica per l'autonomia e la comunicazione è un'attività complementare e di integrazione delle funzioni e dei compiti del personale docente e non docente degli istituti scolastici.

Il servizio di Assistenza Scolastica ha l'obiettivo di garantire all'alunno il raggiungimento di una piena inclusione all'interno della scuola ed è finalizzato a:

- favorire l'inclusione scolastica, ottimizzando la relazione tra componenti assistenziali, educative e sociali dell'intervento;
- realizzare il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), di cui all'art.12 comma 5 della L. 104/92 e ss.mm.ii., collaborando con il personale scolastico;
- stimolare lo sviluppo, il potenziamento e/o mantenimento dei livelli di autonomia, nonché delle capacità comunicative e di socializzazione;
- favorire la diffusione nell'ambito scolastico della cultura dell'inclusione, dell'aiuto reciproco e della solidarietà;
- promuovere tra gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione ed in accordo/collaborazione con il personale scolastico, modalità innovative di intervento, prevedendo prestazioni individuale e/o in piccolo gruppo in armonia con quanto indicato nel profilo di funzionamento e nel P.E.I.
- Il servizio dovrà inoltre garantire:
- il diritto allo studio, agevolando la frequenza scolastica degli alunni con disabilità;
- l'inserimento e la partecipazione nelle attività programmate, supportando gli alunni nel raggiungimento degli obiettivi di inclusione ed autonomia personale e contribuendo all'attività didattica in attuazione del P.E.I.;
- il sostegno nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità relazionali-comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione di abilità personali;
- la realizzazione di attività nell'ambito della programmazione scolastica e finalizzate alla partecipazione attiva dell'alunno (ad esempio laboratori, stage, gite di istruzione, uscite sul territorio e altro).
- Il servizio può essere svolto anche al di fuori delle sedi scolastiche per favorire la partecipazione dell'alunno alle attività programmate previste nel P.E.I.

b) Assistenza domiciliare

Il servizio di Assistenza Domiciliare individualizzata e/o di gruppo è costituito da un complesso di prestazioni e interventi dirette a sostenere e potenziare i processi di autonomia e di crescita personale del bambino e adolescente con disabilità, sia tramite il rapporto individualizzato, sia attraverso attività di gruppo e partecipazione alla vita di comunità. Il servizio è inoltre un sostegno al nucleo familiare in situazioni di particolare impegno educativo-assistenziale, anche al fine di evitare o ritardare il ricorso a strutture semiresidenziali o residenziali. Possono essere previsti/richiesti interventi di igiene personale e degli ambienti domestici.

Il piano degli interventi previsti nel progetto personalizzato viene definito dall'équipe socio-sanitaria e concordato con la famiglia. L'attività può essere svolta sia presso l'abitazione del bambino e adolescente, sia in luoghi di vita e di relazioni frequentati dai coetanei. Per l'attività domiciliare di gruppo possono essere individuati luoghi pubblici (ad esempio biblioteche, centri sportivi) o sedi messe a disposizione dagli Enti Locali e dall'aggiudicatario.

ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

a) Assistenza scolastica

Il Servizio di Assistenza Scolastica per l'autonomia e la comunicazione funziona per tutta la durata del calendario scolastico ed è erogato a favore dell'alunno per un monte ore settimanale stabilito dalla Commissione Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (U.V.M.D.).

Nel corso dell'anno scolastico la programmazione delle ore assegnate potrà essere modificata in incremento o in diminuzione, in ragione di eventuali diverse necessità; l'aggiudicatario dovrà adeguare l'orario dell'assistente scolastico alle nuove esigenze.

In caso di assenza programmata dell'alunno, l'assistente scolastico sospenderà il suo servizio in attesa della regolare ripresa della frequenza scolastica.

In caso di assenza dell'alunno non preventivamente comunicata, all'assistente scolastico saranno conteggiate e pagate le ore previste del primo giorno di lavoro. Le ore non svolte potranno essere utilizzate durante l'anno scolastico per progetti specifici concordati con la Società della Salute e/o per gli altri servizi previsti dal presente capitolato.

L'inizio e la fine del servizio coincideranno di norma con l'inizio e la fine dell'anno scolastico, secondo quanto previsto dal calendario della Regione Toscana per i vari ordini di scuola.

Il servizio si svolgerà dal lunedì al sabato nell'orario di apertura della scuola. Se ritenuto opportuno, la Società della Salute, in accordo con l'équipe multidisciplinare che segue il minore, la scuola e la famiglia, potrà apportare decorrenze posticipate, sospensioni temporanee e cessazioni anticipate rispetto al calendario scolastico.

Sulla base degli elenchi nominativi forniti dalla Società della Salute, comprensivi per ciascun alunno del monte ore assegnato, l'aggiudicatario provvederà all'assegnazione del personale di assistenza, seguendo criteri che tengano conto della continuità educativa, ma anche delle competenze dell'assistente relativamente al progetto previsto per l'alunno.

Per gli alunni con disabilità sensoriale, l'aggiudicatario dovrà rendere disponibile personale specifico per l'assistenza alla comunicazione, in possesso di competenze quali la conoscenza della lingua dei segni (LIS) o del codice per ciechi "Braille".

Nell'esecuzione del servizio potranno essere previste modalità alternative di organizzazione dell'attività, da realizzare in accordo con le linee di indirizzo della Società della Salute e gli istituti scolastici.

b) Assistenza domiciliare

Il servizio di Assistenza Domiciliare sarà erogato su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'équipe socio-sanitaria che ha in carico del minore con disabilità. La durata del servizio ed il monte ore verranno definiti dalla Commissione UVMD. Il servizio potrà svolgersi dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20.

ART. 6 - PERSONALE

Le prestazione oggetto del presente capitolato vengono rese dall'aggiudicatario con personale idoneo e in numero adeguato a garantire il buon andamento dei servizi.

Il personale impiegato dovrà possedere i seguenti requisiti generali:

- capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti;
- idoneità psicoattitudinale ad attività professionali da svolgersi in rapporto con disabili gravi

Al personale sono inoltre richieste:

- capacità relazionali, comunicative e di mediazione;
- capacità di lavoro in équipe e di integrazione delle proprie competenze nella progettualità a favore dell'alunno con disabilità;
- capacità di gestire interventi assistenziali ed educativi adeguati alle caratteristiche del bambino e

- adolescente con disabilità;
- capacità di contenere eventuali comportamenti a rischio di incolumità degli alunni e/o di terzi;
- capacità di documentare il proprio lavoro.

Gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione devono essere in possesso delle qualifiche professionali prescritte dalle vigenti normative nazionali e regionali e dai contratti collettivi nazionali di settore ed essere costantemente aggiornati e professionalmente adeguati alle caratteristiche dei servizi. È richiesto il possesso di almeno il titolo di scuola media superiore.

Nel caso di alunni con disabilità sensoriale (ipovedenti o non vedenti e persone sorde o con ipoacusia), il servizio dovrà essere garantito da operatori con comprovata professionalità maturata nell'ambito della disabilità sensoriale, in possesso di un'attestato di partecipazione ad un corso concernente la disabilità sensoriale realizzato da Enti accreditati dalle Regioni e/o avendo svolto effettivamente l'attività con soggetti affetti da minoranze sensoriali per almeno due anni.

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, l'elenco completo del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, ivi compreso il Coordinatore dei servizi, con l'indicazione della qualifica, della tipologia del rapporto di lavoro, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti, del curriculum vitae, del certificato penale e del certificato dei carichi pendenti. Inoltre dovrà essere presentato l'elenco nominativo del personale impegnato in eventuali sostituzioni dei titolari.

Tutto il personale dovrà avere una buona conoscenza della lingua italiana e garantire comunicazioni e relazioni efficaci con i beneficiari dei servizi, le scuole ed i referenti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario si impegna a richiedere con cadenza annuale a tutti gli operatori l'aggiornamento dei carichi penali, comprensivo dei carichi pendenti, che verrà inviato alla Società della Salute.

Se nel corso del servizio un operatore fosse oggetto di indagine per reati relativi all'ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per delitti di natura sessuale sui minori o di pedopornografia, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 38/2006, dovrà essere provvisoriamente allontanato dal servizio; nel caso in cui per il predetto reato fosse incriminato un amministratore dell'aggiudicatario, lo stesso non potrà avere rapporti con i minori fino alla definitiva sentenza di assoluzione. Il mancato allontanamento comporterà la sospensione dal servizio.

La Società della Salute si riserva il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei per comprovati motivi.

Ogni qualvolta ci siano delle variazioni o sostituzioni nel personale utilizzato, l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione alla stazione appaltante e garantire la sostituzione attraverso l'impiego di operatori con i requisiti previsti ed aggiornare l'elenco, impegnandosi a mantenere lo standard prestazionale e qualitativo richiesto.

L'aggiudicatario, ai fini della continuità educativa ed assistenziale, garantirà, sempre che non intervengano fatti o gravi cause a sé non imputabili, la stabilità del personale, riducendo al minimo il turn-over degli operatori.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'aggiudicatario dovrà destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti. Al riguardo dovrà garantire, per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio; dovranno pertanto essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi, astensioni per maternità/puerperio, dimissioni e per ogni altra assenza, anche temporanea, del personale utilizzato.

In caso di assenza improvvisa dell'operatore, l'aggiudicatario è tenuto alla sostituzione possibilmente immediata o comunque entro tempi congrui, con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti

ai titolari ed analoga esperienza nel settore. L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire all'operatore supplente ogni informazione utile relativa al servizio, dandone comunicazione all'utente ed alla competente struttura della Società della Salute.

Il personale è tenuto a partecipare alle periodiche riunioni convocate dalla competente struttura della Società della Salute, ad incontri per la stesura del P.E.I., ad incontri con l'équipe socio-sanitaria che gestisce la presa in carico, con gli insegnanti e con i genitori, al fine di assumere le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio lavoro e per concordare e verificare le modalità di intervento. Si richiede che l'assistente scolastico rediga una relazione annuale conclusiva concernente l'intervento effettuato a favore dell'alunno assegnato.

Gli operatori dell'aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo del committente e l'obbligo di fattiva collaborazione con quest'ultimo, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti della Società della Salute.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

ART. 7 - COORDINAMENTO DEI SERVIZI

L'aggiudicatario dovrà garantire la funzione di coordinamento mediante la figura di un Coordinatore o un Team di Coordinamento.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso del titolo di studio di Laurea minimo triennale in materie attinenti all'oggetto dell'appalto (Laurea in scienze dell'educazione / scienze sociale / psicologia ed affini), oltre ad una esperienza almeno triennale nel coordinamento di servizi similari verificabile da curriculum vitae .

Il Coordinatore o Team di Coordinamento risponderà della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti livelli operativi della stazione appaltante, con i quali concorderà incontri di verifica sull'andamento dei servizi, con cadenza almeno mensile.

Al Coordinatore o Team di Coordinamento compete:

- il coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi del servizio;
- la stesura dei piani di lavoro del personale impiegato;
- la cura dei rapporti con gli operatori coinvolti nel servizio;
- la rilevazione della presenza in servizio del personale tramite timbratura elettronica e il controllo della congruità dell'orario svolto;
- il raccordo con le competenti strutture della Società della Salute;
- il raccordo con eventuali altri soggetti coinvolti nei progetti educativi, per il corretto e soddisfacente svolgimento del servizio oggetto di gara;
- la verifica dell'efficacia ed efficienza del servizio erogato e la qualità dell'integrazione con gli ulteriori interventi socio-educativi eventualmente attivati;
- l'eventuale adempimento, nei confronti della Società della Salute, della Regione e degli Enti preposti a funzioni di indagine statistica, epidemiologica e sociale, dei debiti informativi relativi alle attività svolte;

- la raccolta dei dati di attività, il monitoraggio costante dei servizi erogati e dei risultati ottenuti, la rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti nonché del loro grado di soddisfazione in merito al servizio prestato, la redazione dei rapporti periodici sull'andamento del servizio;
- la gestione di eventuali reclami/segnalazione di disservizi in merito al servizio prestato.

Il Coordinatore o Team di Coordinamento è tenuto a redigere una relazione annuale concernente l'andamento della gestione dei servizi con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione dei servizi stessi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto da parte della Società della Salute circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con il Coordinatore e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all'aggiudicatario stesso.

La Società della Salute a sua volta fornirà il nominativo del proprio Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.), a cui il Coordinatore dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto stesso.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a comunicare alla competente struttura della Società della Salute il nominativo e i relativi recapiti del sostituto, in caso di assenza del titolare.

Il Coordinatore o Team di Coordinamento, è tenuto a garantire una reperibilità telefonica, dal lunedì al sabato con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

ART. 8 – FORMAZIONE

L'aggiudicatario si impegna a definire per il personale utilizzato nel servizio un'adeguata programmazione della formazione e dell'aggiornamento professionale, garantendone la partecipazione. A tal fine, con cadenza annuale, presenta alla competente struttura della Società della Salute il piano formativo che coinvolgerà gli operatori impegnati nel servizio oggetto del presente capitolato. Qualora la stazione appaltante organizzi iniziative di formazione o aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per il committente.

ART. 9 – SEDI E ATTREZZATURE

L'aggiudicatario dovrà attivare e mettere a disposizione della stazione appaltante, una apposita sede operativa localizzata nell'ambito territoriale della Società della Salute Valdinievole, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto, da rendere funzionante prima dell'inizio del servizio e dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie.

I numeri di telefono, l'indirizzo e-mail, i numeri di cellulare devono essere comunicati alla stipula del contratto.

La sede deve consentire alla Società della Salute di richiedere e ricevere informazioni sui servizi compresi nel contratto e di inoltrare eventuali segnalazioni di disfunzioni o reclami in tutti i giorni in cui è attivo il servizio.

L'aggiudicatario dovrà dotare i propri operatori di tesserino di riconoscimento personale.

ART. 10- FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E MONTE ORE

Per la realizzazione del servizio si richiedono un coordinatore, coadiuvato da un team di coordinamento, oltre ad assistenti scolastici e domiciliari in numero adeguato a coprire il monte orario minimo richiesto ed indicato nella tabella sottostante. Tra gli assistenti dovranno essere presenti figure competenti in LIS e Brail. È richiesto annualmente lo svolgimento del seguente numero minimo di ore di servizio:

Personale	Azione 1	Azione 2
------------------	-----------------	-----------------

Assistenti	45.800	1.300
Assistenti LIS	450	

Si prevede che la funzione di coordinamento richieda lo svolgimento di almeno 450 ore di servizio.

ART. 11 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

I servizi di cui al presente capitolato saranno erogati entro i limiti del monte ore annuo e delle risorse economiche disponibili.

L'importo a base d'asta è pari a € 2.730.000,00 (escluso IVA ai termini di legge) per tutte le azioni previste nel presente capitolato per la durata di tre anni secondo la tabella di seguito riportata:

AZIONE	COSTO ANNUO	COSTO PER TRE ANNI	COSTO TOTALE
AZIONE 1	€ 883.500,00	€ 2.650.500,00	€ 2.730.000,00
AZIONE 2	€ 26.500,00	€ 79.500,00	
Totale annuo complessivo di cui :	€ 910.000,00	Totale complessivo per tre anni di cui	€ 2.730.000,00
Totale annuo costo manodopera	€ 900.000,00	Totale complessivo tre anni costo manodopera	€ 2.700.000,00
Totale annuo altri costi afferenti all'esecuzione del servizio (spese generali, sicurezza, rimborso carburante ecc)	€ 10.000,00	Totale complessivo tre anni altri costi:	€ 30.000,00
IMPORTO A BASE DI GARA			€ 2.730.000

Il valore complessivo dell'appalto ammonta a **€ 4.767.686,00 (escluso IVA)** ed è comprensivo di:

Opzione rinnovo contratto per 1 anno	€ 910.000
Eventuali modifiche non sostanziali ex art. 106 comma 1 lett.e) pari al 10%	Per un massimo di € 91.000
Eventuale opzione di aumento del quinto d'obbligo ex art. 106 comma 12	Per un massimo di € 546.000,00
Eventuale proroga tecnica di 6 mesi ex art. 106 comma 11	Per un massimo di € 455.000,00
Incentivi Tecnici pari allo 0,8 % (art. 113 D.Lgs. 50/2016) dell'importo a base di gara	€ 21.840,00

Al quadro di sopra rappresentato si aggiungono Quota ANAC e Corrispettivo SUA Provincia di Pistoia, oltre Iva dovuta per legge

Quota ANAC	€ 660,00
Commissione SUA pari a a € 12.000 oltre lo 0,1 sull'importo eccedente a 3.000.000	€ 13.186,00

Le stime economiche e numeriche sopra riportate non costituiscono impegno per la Società della Salute, potendo variare in aumento o decremento in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa.

Verificandosi tali ipotesi, nessuna pretesa potrà essere vantata dall'aggiudicatario.

Il monte ore complessivo annuale comprende inoltre le attività necessarie agli operatori per garantire le funzioni di raccordo con i referenti territoriali socio-sanitari al fine della programmazione, coordinamento e verifica degli interventi (riunioni di équipe, incontri con gli operatori della Società della Salute ecc.).

I corrispettivi orari degli operatori sono comprensivi dei costi per spese di organizzazione, di amministrazione, gestione e coordinamento del servizio, spese per gli spostamenti ed i pasti, per le coperture assicurative, dell'utile e di tutti i costi di impresa comprensivi di ogni onere occorrente per l'esecuzione dell'appalto a regola d'arte, comprese le spese per la formazione e dispositivi di protezione individuali ed ogni ulteriore spesa per il contenimento della diffusione di epidemie.

I costi relativi alla manodopera ricompresi nell'importo soggetto a ribasso ammontano ad un importo presunto di euro 2.700.000,00 per il triennio, calcolato secondo il CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - cooperative sociale approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro- Div. IV ed attualmente in vigore.

L'importo di aggiudicazione è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'aggiudicatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli emolumenti che deve corrispondere ai propri operatori, secondo le norme contrattuali vigenti delle figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica.

ART. 12 - DURATA, MODIFICHE E VARIANTI DELL'APPALTO.

I servizi previsti dal presente Capitolato avranno una durata di tre anni dalla data della stipula del contratto

In caso di risultato soddisfacenti dell'appalto e verificate le compatibilità di bilancio, la Società della Salute si riserva, ai sensi dall'art.35 e art.63 comma 5 del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, la facoltà di esercitare opzione con rinnovo o prosecuzione del contratto per un ulteriore anno, dandone comunicazione scritta all'aggiudicatario tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) quindici giorni prima della scadenza contrattuale. Il termine non è perentorio.

Nel periodo di durata dell'appalto il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in conformità con le disposizioni di cui all'art.106, commi 1 e 2 del Decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., potrà autorizzare modifiche e varianti al contratto di appalto in corso di validità per la revisione e l'adeguamento del prezzo all'indice ISTAT di incremento dei prezzi, qualora l'incremento dei prezzi e dei costi standard di riferimento dovesse determinare un aumento del costo unitario del servizio

superiore al 10% e l'aggiudicatario ne richianda la conduzione a equità.

Inoltre qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società della Salute potrà disporre con provvedimento del RUP e potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Alla scadenza del periodo di affidamento, così come determinato da eventuali ripetizioni o proroghe, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

La sostituzione del contraente inizialmente aggiudicatario dell'appalto può avvenire secondo quanto previsto dall'art 106, comma 1 lett. d del Decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità con quanto previsto dall'art.6 comma 6 del decreto ministeriale n.55/2013, così come modificato dall'art.25 del decreto legge n.66/2014 (convertito in legge n. 89/2014), le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il C.I.G. comunicato dalla Società della Salute, a pena di non accettazione.

Il corrispettivo dovuto è erogato dalla Società della Salute con periodicità mensile, dietro emissione e trasmissione di apposite fatture posticipate, e sarà pagato entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse, previa verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni fatturate per il periodo di riferimento e della regolarità contributiva. Ogni fattura dovrà essere corredata da una specifica reportistica, finalizzata alla rilevazione della attività svolta, secondo le modalità richieste successivamente dalla stazione appaltante.

Le fatture e la documentazione di corredo dovranno essere intestate alla Società della Salute della Valdinievole (attenzione Ufficio Ragioneria) e trasmesse ai sensi della Legge 244/2007 come modificato dal D.lgs 201/2011 e dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG.

Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo di PEC:
ragioneriasdvaldinievole@postacert.toscana.it

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.

Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario (DURC). I pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati su conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale nonché altri strumenti indicati dalla normativa.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, la Società della Salute provvederà a richiedere per iscritto alla ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.).

ART. 14 – SUBAPPALTO

È vietato subappaltare o comunque cedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente capitolato.

ART. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'offerta presentata in sede di gara dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria di valore pari al 2% dell'importo base, relativo all'intero periodo di durata dell'appalto, da prodursi nella forma di cauzione o fidejussione a scelta del concorrente, ai sensi e in conformità dell'art. 93 del Decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., al quale si rinvia per la costituzione della garanzia medesima.

Avvenuta l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto a produrre una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituirsi a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi all'art.103 del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia fidejussoria dovrà avere validità corrispondente alla durata dei servizi in appalto ed essere costituita con le modalità di cui all'art.103.2 del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., al quale si rinvia per ogni relativo adempito.

ART. 16 - CLAUSOLA SOCIALE

A tutela dei lavoratori e della stabilità occupazionale e ferma restando la compatibilità con l'organizzazione adottata e le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 Decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., si impegna ad impiegare e ad assorbire prioritariamente nell'esecuzione del contratto il personale dell'impresa cessante e operante nei servizi oggetto di appalto, laddove lo stesso personale sia interessato e disponibile.

ART. 17 - COMPITI DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE

La Società della Salute mantiene funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, nonché funzioni di controllo e verifica sul corretto adempimento di quanto previsto dal presente capitolato.

L'esecuzione del contratto sarà diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con l'ausilio, se nominato, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), con funzioni di controllo e verifica del servizio svolto.

La Società della Salute ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulla qualità ed uniformità degli interventi e sul personale impiegato per l'espletamento dello stesso; si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'adeguamento del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso.

ART. 18 – IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE

All'aggiudicatario è richiesta l'implementazione dei dati del sistema informativo della Società della Salute, attraverso il sistema informativo in dotazione alla stazione appaltante, con l'assegnazione di uno o più accessi.

ART. 19 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA

L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai

sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed è tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile della Sicurezza al momento della stipula del contratto.

La Società della Salute sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni e altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione dei servizi, sia per gli operatorie che per i beneficiari dei servizi stessi. L'aggiudicatario si impegna altresì al rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emessi in merito all'emergenza covid 19 o altre emergenze sanitarie.

Per il presente appalto non occorre Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto il servizio si svolge presso scuole e civili abitazioni.

ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE

La Società della Salute Valdinievole. è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, danni, rischi responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'aggiudicatario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente la Società della Salute Valdinievole.

La Società della Salute Valdinievole. è sollevata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare un polizza assicurativa, a beneficio della Società della Salute Valdinievole. per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio per responsabilità civile del medesimo nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne la Società della Salute Valdinievole, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che si possa arrecare alla Società della Salute Valdinievole., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio.

Il massimale della polizza assicurativa ammontante ad **Euro 2.500.000,00** si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c..

La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico della Società della Salute Valdinievole..

In caso di polizza già attivata sarà necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto di appalto.

ART. 21 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi oggetto dell'appalto.

All'aggiudicatario è fatto obbligo di:

- osservare le norme vigenti in materia igienico sanitaria ed antfortunistica,
- comunicare alla Società della Salute la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti tra il soggetto aggiudicatario e il personale utilizzato per la gestione dei servizi, con relativa documentazione

- adottare anche attraverso l'azione dei propri operatori i comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

ART. 22 -PROCEDURA DI GARA

Trattandosi di un appalto di servizi di cui al Capo II del Codice Appalti “Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari”, e di cui all'allegato IX, disciplinato ex art. 142 e segg. del medesimo decreto, il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del Codice Appalti – D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 23 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (GENERALI E SPECIALI)

Requisiti generali

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell'art. 45, D. Lgs. 50/2016, alla cui disciplina si rinvia direttamente, fatti salvi i limiti ivi espressamente indicati.

Sono ammesse a partecipare le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea secondo quanto stabilito dagli articoli 45, commi 1 e 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, le quali dimostreranno l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara in base alla disciplina delineata dalle predette norme, presentando una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

Sono altresì ammesse a partecipare:

- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione A o C dell'albo regionale toscano istituito con L.R.T. 87/97;
- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali iscritte in altro albo regionale ai sensi della L. 381/1991 ove istituito;
- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali con sede legale in Regioni che ancora non dispongono di detto albo, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l'obbligo di sede legale nella Regione Toscana.

Per partecipare occorre:

- a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
- b) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l'oggetto dell'appalto;
- c) Divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ex art. 48, comma 7, D. Lgs. 50/2016;
- d) Operare stabilmente nel settore oggetto di appalto (per gli operatori economici);
- e) Conformità del servizio oggetto di affidamento alle finalità statutarie della cooperativa sociale (solo per le cooperative sociali);
- f) Ulteriore condizione ostativa alla partecipazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012: *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno*

conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti?";

- g) di essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 trovano applicazione anche nei confronti dell'aggiudicatario e dei propri collaboratori.

Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane presso la CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per categoria di attività afferente l'oggetto di gara;
- se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione, ai sensi del D.M. 23.6.2004, anche all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
- se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi.

I requisiti, in caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti in forma associata, dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate, consorziate e da tutti i soggetti associati;

Capacità tecnica e professionale:

Si richiede di aver svolto con esito positivo nell'ultimo triennio (2020-2022) servizi analoghi a quelli oggetto del presente Appalto in favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende private per un fatturato di almeno € 1.500.000,00 iva esclusa.

A tal scopo dovranno essere indicate le attività svolte con indicazione dei destinatari delle prestazioni (pubblici/privati), del compenso percepito (iva esclusa), dei beneficiari diretti, delle principali azioni svolte, della durata (n° di mesi) e del periodo di svolgimento (dal al), oltre che dei fondi/fonti di finanziamento di ciascun servizio, da cui desumere la conoscenza delle regole di funzionamento, di rendicontazione e di collaborazione nello scambio di flussi informativi necessarie per la corretta gestione ed ammissibilità delle spese

Il requisito, in caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane, dovrà essere posseduto dal consorzio;
- consorzi stabili, dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, dovrà essere posseduto da ogni impresa raggruppata nella misura percentuale almeno corrispondente alla quota di esecuzione dichiarata; l'impresa mandataria in ogni caso deve possedere tale requisito almeno in misura maggioritaria; resta inteso che il requisito richiesto deve essere posseduto

cumulativamente ed interamente dal raggruppamento di imprese o dal consorzio.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Si richiede di avere un fatturato complessivo nel triennio 2020/2022 di almeno € 2.000.000,00.

I requisiti in caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, essi dovranno essere posseduti dal consorzio;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, essi dovranno essere posseduti dal raggruppamento e dai consorzi.

ART. 24 -CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, sulla base dei seguenti elementi:

- qualità dell'offerta tecnica- qualitativa, fino ad un massimo di 80 punti
- offerta economica, fino ad un massimo di 20 punti.

A) OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA (punti 80/100)

Gli 80 punti a disposizione verranno assegnati sulla base delle modalità di seguito riportate:

Criterio	Descrizione	Punt. max
1	Analisi del contesto e dei bisogni dei destinatari dei servizi. Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e della completezza dell'analisi e della sua aderenza alla situazione reale.	10
2	Organizzazione dei servizi. Il concorrente dovrà illustrare come intende organizzare i servizi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti fondamentali (che saranno valutati separatamente):	40 come di seguito articolati
2.1	<i>Metodologia dell'intervento educativo, con particolare attenzione alle strategie specifiche finalizzate all'inclusione e alla socializzazione dei bambini e degli adolescenti in rapporto alle diverse situazioni di disabilità.</i>	10
2.2	<i>Progettazione dei servizi con riferimento agli obiettivi e agli strumenti compresa la possibilità di una loro realizzazione flessibile e innovativa (anche a distanza) in coerenza con i bisogni dei destinatari dell'intervento.</i>	15
2.3	<i>Organizzazione del lavoro e del personale.</i>	5
2.4	<i>Monitoraggio e valutazione dei servizi, con indicazione della metodologia e degli strumenti proposti per la misurazione della loro efficacia e della loro qualità sia oggettiva sia percepita.</i>	10
3	Curricula del personale adibito ai servizi. Il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica i curricula del coordinatore e degli operatori che saranno impiegati nei servizi.	10

4	Formazione degli operatori. Saranno valutati esclusivamente i corsi di formazione per i quali sono indicati la tipologia, la finalità, i docenti e il numero di ore. In assenza dei suddetti elementi, il criterio non sarà valutato.	10
5	Azioni per favorire la stabilità del personale impiegato. Il concorrente dovrà indicare i metodi e gli strumenti a cui prevede di ricorrere per sostenere la stabilità e prevenire il turn-over degli operatori impiegati.	5
6	Interventi e attività aggiuntive e migliorative rispetto al capitolato.	5

Il punteggio assegnato per ogni elemento o sub-criterio indicato sopra sarà ottenuto moltiplicando il numero massimo attribuibile all'elemento o sub-criterio medesimo, per un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

Valore Coefficiente Criteri di giudizio

OTTIMO 1,00

L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

BUONO 0,80

L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

SUFFICIENTE 0,60

L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40

L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto parzialmente adeguato rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

INSUFFICIENTE 0,20

L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

NON VALUTABILE 0,00

L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto del tutto non significativo rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

Il coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Il punteggio complessivo per l'offerta tecnica verrà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni singolo elemento o sub-criterio, come sopra determinato.

L'offerta tecnica che non otterrà il punteggio minimo di 48 punti sugli 80 disponibili non verrà ammessa alle fasi successive.

Il giudizio della commissione sarà basato unicamente sui dati e sugli elementi disponibili e ricavabili dalla documentazione presentata a corredo dell'offerta con esclusione di qualsiasi ipotesi di integrazione, in quanto significherebbe di fatto violare la par-condicio a favore di un partecipante.

Gli elaborati componenti l'offerta non potranno essere integrati successivamente; la commissione di gara potrà chiedere unicamente chiarimenti interpretativi, per iscritto e con riguardo unicamente a notizie, dati e informazioni già presenti nella documentazione presentata, che non siano immediatamente intelligibili e che dovranno essere forniti per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta.

All'offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto rispetto al merito tecnico organizzativo, purché uguale o superiore a 48/80, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile ed alle altre in modo proporzionale.

B) OFFERTA ECONOMICA (punti 20/100)

Il punteggio massimo pari a punti 20/100, verrà attribuito in modo automatico con l'applicazione della presente formula:

- al soggetto che avrà presentato l'offerta più conveniente sul piano economico (prezzo più basso) verrà attribuito un punteggio massimo di punti 20;
- alle altre offerte si applicherà la seguente formula:

$$X = (Pb * 20) / Pv$$

dove:

X = punteggio da attribuire

Pb = prezzo più basso

Pv = prezzo da valutare

ART. 25 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo determinato dalla somma tra punteggio ottenuto dell'offerta tecnica e punteggio dell'offerta economica

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con l'apposito atto della SUA della Provincia di Pistoia.

La Società della Salute Valdinievole, anche ad avvenuta aggiudicazione definitiva, si riserva la firma del contratto ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del Dlgs 159/2021, relativamente alle informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia, e di recedere dallo stesso in base all'esito dei controlli.

ART. 26 - FORMA DI CONTRATTO E SPESE

Il contratto tra la Società della Salute e l'aggiudicatario sarà redatto nella forma di scrittura privata e sarà soggetto a registrazione. Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la stipula, la scrittura, i bolli e la registrazione del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 27 – CESSIONE CONTRATTO E FUSIONE

E' vietata la cessione del contratto. L'impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora la ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 116 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

ART. 28 - CESSIONE DEL CREDITO

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società della Salute. L'autorizzazione alla cessione sarà comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Le cessioni di crediti dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla Società della Salute.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti saranno efficaci ed opponibili alla Società della Salute solo se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. La Società della Salute si riserva il diritto di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Società della Salute potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ART. 29 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nelle more di stipula del contratto, la Società della Salute si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'esecuzione anticipata del contratto, per un periodo massimo di 45 giorni e, comunque, fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. Il soggetto aggiudicatario non avrà da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione fosse annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Nel caso in cui la Società della Salute decida di affidare all'aggiudicatario l'esecuzione anticipata del contratto e intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula del contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 24 mesi.

ART. 30 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Società della Salute. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempimento contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 Codice Civile). In tale ipotesi, restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le

conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società della Salute Vdn risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn;
- per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- qualora le Informazioni Antimafia di cui all'art. 4 D.lgs. 6/09/2011, n. 159 abbiano dato esito positivo.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o nel caso in cui prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale della ditta;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario subappalti il servizio.

Si applicano gli artt. da 135 a 139 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione del Contratto, provvede ad istruire, nei casi ritenuti opportuni, motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata alla Direzione della SdS Vdn che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme sopra citate, ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il contratto si intende risolto di diritto nelle seguenti fattispecie:

- l'aggiudicatario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'aggiudicatario non impieghi personale e/o attrezzature e/o con i requisiti concordati;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della SdS Vdn di porre rimedio a negligenze o inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'aggiudicatario si renda colpevole dell'utilizzo improprio delle sedi messe a disposizione dalla SdS;
- l'aggiudicatario o il personale impegnato percepiscano somme di denaro o altro, a qualunque titolo offerto dagli utenti del servizio;
- l'aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili alla stesso;
- l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni della SdS;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni;
- si verifichino gravi inadempienze quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, la violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;
- si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive);
- si verifichi quanto previsto all'art. 298, comma 2, del DPR 207/2011.

In caso di risoluzione del contratto, per una delle sopra indicate cause, la SdS Vdn si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e 297 del DPR 207/2010, in caso di risoluzione contrattuale la SdS Vdn potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste

ART. 32- RECESSO DEL CONTRATTO

La Società della Salute Valdinievole può recedere dal contratto oltre che per il mancato superamento del periodo di prova, per motivi di interesse pubblico, previa dichiarazione da comunicare al soggetto aggiudicatario del servizio contenente i motivi causa del provvedimento di recesso dal contratto.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto del soggetto aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario.

ART. 33 - PENALI

A seguito di disservizi o inadempimenti rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, non imputabili alla SdS o causate da forza maggiore o da caso fortuito, l'aggiudicatario potrà essere soggetto al pagamento di penali.

In caso di inadempimento sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di grave ritardo nella attivazione dell'attività giornaliera rispetto al termine stabilito nel capitolato tecnico, la Società della Salute applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di intervento assistenziale inadeguato o comportamento non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione imputabile agli operatori nei confronti dell'utenza, la Società della Salute applicherà al fornitore una penale pari

a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;

- in caso di mancato inizio dell'esecuzione del contratto la Società della Salute applicherà al fornitore una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
- per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o dall'offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi della Società della Salute, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, o le norme sulla protezione dei dati personali, sarà applicata una penalità pari a € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, per ogni evento.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'aggiudicatario, o tramite PEC.

La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione; la SdS Vdn, valutate le osservazioni formulate dall'aggiudicatario, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura tramite posta elettronica o tramite PEC.

Le contestazioni formalizzate dalla Società della Salute Valdinievole inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

La penale applicata sarà oggetto di nota di credito di pari importo emessa dalla Ditta aggiudicataria.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 34 – TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto la Società della Salute si qualifica quale titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). L'aggiudicatario verrà individuato quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e quest'ultimo si impegnerà alla sottoscrizione del relativo atto allegato al presente capitolato, al quale si fa espresso rinvio per quanto attiene alle modalità e alle istruzioni di trattamento.

In particolare il Responsabile del trattamento si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo che il personale autorizzato sia vincolato a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio sulle informazioni e sui dati personali (sia cartacei che informatici), ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari, contenuti nei progetti di assistenza individuali per le persone beneficiarie del servizio.

All'aggiudicatario e al personale impiegato è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti. In applicazione del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario è tenuto a rispettare i principi e le disposizioni in materia di protezione dei dati, ponendo in essere tutti i relativi adempimenti e a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano, al fine di evitare qualsiasi violazione dei dati personali. L'aggiudicatario si impegna a nominare un referente per il trattamento dei dati; qualora non avvenga la Società della Salute considererà come referente per il trattamento dati il legale rappresentante dell'aggiudicatario.

Il trattamento dei dati da parte della Società della Salute Valdinievole avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge e della Delibera della SdS n. 8 del 25/05/2015 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni

vigenti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge.

L'aggiudicatario e il suo personale dovranno impegnarsi e saranno obbligati a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati che la Società della Salute Valdinievole metterà a disposizione dell'aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati. L'aggiudicatario si impegnerà a non effettuare un utilizzo ed un trattamento dei suddetti dati ed informazioni diverso da quello previsto nel presente capitolato.

Alla stessa SdS Vdn sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dall'aggiudicatario nell'ambito del servizio prestato. La Società della Salute Valdinievole potrà liberamente usufruire per pubblicazioni, o atti, ecc. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente capitolato, se non dietro specifica autorizzazione della Società della Salute Valdinievole.

Con l'affidamento del presente appalto, la Società della Salute Valdinievole in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designa formalmente l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente l'aggiudicatario deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

All'aggiudicatario, quale responsabile esterno del trattamento dati, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

- designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza previste dalla normativa nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore;
- adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- consentire alla Società della Salute Valdinievole i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
- restituire, alla scadenza del presente appalto, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto della Società della Salute Valdinievole.

L'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere l'atto di designazione a "Responsabile esterno trattamento dati" quale Allegato al contratto di affidamento del servizio.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, Società della Salute Valdinievole ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa Società della Salute Valdinievole o a terzi.

ART. 35 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario del servizio, sia durante l'esecuzione sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede legale secondo la vigente normativa. Il foro competente è quello di Pistoia.

ART. 36- RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), al DL 777/2021 conv nella Legge n. 108/2021, al Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.